

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2972

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SEGONI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BASILIO, BECHIS,
BRUNO, CIPRINI, CRISTIAN IANNUZZI, MUCCI, PRODANI, RIZ-
ZETTO, ROSTELLATO, TURCO**

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile

Presentata il 19 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai una consapevolezza trasversalmente condivisa e diffusa che il territorio italiano sia altamente suscettibile a un'ampia serie di calamità naturali: non esiste Paese europeo con una maggiore esposizione ai rischi naturali. Inondazioni, frane, sismi, eventi meteorologici estremi, attività vulcanica e incendi periodicamente causano vittime, feriti, danni alle attività produttive e alla proprietà pubblica e privata, distruzione del patrimonio ambientale, culturale e artistico. I fenomeni naturali e la loro diffusione, frequenza ed energia sono la testimonianza della dinamicità del territorio e della sua capacità repentina e veloce di trasformarsi, per cui si imporrebbe, da parte dell'uomo, la necessità di utilizzarlo

in maniera razionale cioè attraverso azioni o comportamenti tali da preservare non solo le sue risorse, ma, soprattutto, la tutela e l'incolumità delle persone. Al contrario, molto spesso incuria, ignoranza, assente o errata pianificazione territoriale, speculazione e avventatezza trasformano le naturali dinamiche idro-gelologiche in veri e propri disastri.

Ai rischi naturali, più o meno concausati da comportamenti umani, si aggiungono poi quelli di origine completamente antropica: le cronache più o meno recenti hanno riportato frequentemente casi di incidenti di varia natura (industriali, navali, ferroviari eccetera) che hanno ugualmente causato vittime e danni e che hanno coinvolto l'opinione pubblica.

Gli eventi calamitosi e le varie situazioni di emergenza hanno segnato la storia e l'evoluzione del nostro Paese contribuendo alla formazione di una presa di coscienza della necessità di costruire un sistema di protezione civile organico a livello nazionale, istituzionalizzato poi con la legge n. 225 del 1992 (avente il compito di « tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e altri eventi calamitosi »). Originariamente il dispositivo prevedeva lo svolgimento di un servizio pubblico permanente rivolto alla collettività, basato sull'azione sinergica di una rete capillarmente diffusa e interconnessa sull'intero territorio nazionale di organismi preposti ad attività che spaziano dalla previsione, alla prevenzione, al soccorso fino a giungere al superamento dell'emergenza.

L'attuale quadro normativo, invece, risente di una serie di rilevanti criticità, stratificatesi nel corso dei suoi 23 anni di vita, causate da un gran numero di modifiche e da un ancora maggiore numero di integrazioni del *corpus* normativo introdotti in provvedimenti legislativi sia di urgenza che ordinari i quali, direttamente o indirettamente, hanno portato alla modifica della legge n. 225 del 1992. Senza parlare di alcuni settori come ad esempio la gestione del Governo sulle piene che fanno riferimento a regi decreti di inizio del '900. Tutto ciò ha causato un appannamento dei concetti chiave, creando un quadro d'insieme farraginoso, poco lineare e poco leggibile e, per questo, meno efficace. Si rileva in particolare un'oscillazione, tipica italiana, tra eccessi opposti: le varie modifiche del quadro normativo hanno fatto sì che ci fossero periodi in cui la protezione civile disponeva di mezzi straordinari anche per gestire situazioni ordinarie e ci fossero periodi in cui con solo mezzi ordinari era chiamata a fronteggiare anche situazioni straordinarie. Tra queste oscillazioni si rileva una lontananza dell'opinione pubblica, in cui è ancora radicato il pregiudizio in base al quale i procedimenti in deroga sono la

premessa di comportamenti poco trasparenti o addirittura fuori dalla legalità, nonostante successivi interventi correttivi abbiano paradossalmente indebolito fortemente la capacità di intervento del servizio nazionale della protezione civile in occasione di emergenze. Modifiche e rettifiche susseguitesi nel tempo hanno disallineato i tempi di adozione dei provvedimenti emergenziali (delibera del Consiglio dei ministri e ordinanze successive), rendendo tali provvedimenti meno tempestivi, meno efficaci e più aleatori ma, non per questo, più trasparenti. Anziché ostacolare l'azione delle autorità e delle strutture operative preposte alla gestione emergenziale gravandole di vincoli e di procedure a volte ancora più complessi di quelli ordinari, è maturo il tempo per ridefinire ruoli e funzioni e per produrre un diritto positivo da applicare in situazioni di emergenza che garantisca la necessaria immediatezza d'azione coniugandola con una chiara identificazione di responsabilità.

Alla luce di quanto detto, è palese la necessità di una revisione complessiva della legge quadro di riferimento: la presente proposta di legge delega appunto il Governo a compiere una ricognizione, una riorganizzazione e un'armonizzazione della normativa in materia, ponendo al contempo una serie di principi cardine che i presentatori reputano imprescindibili e una serie di accorgimenti per risolvere alcune problematiche attualmente riscontrabili.

I proponenti credono fortemente che la protezione civile debba essere concepita come un servizio rivolto alla collettività, salvaguardando l'attuale impostazione policentrica e il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, ma regolando con maggiore puntualità i rapporti tra i vari componenti evitando lacune e sovrapposizioni di competenze, in modo da non lasciare adito a scarichi di responsabilità, anche solo mediatici. Il sistema di protezione civile deve essere in grado di integrare e di far fruttare al meglio le professionalità e le peculiarità delle eterogenee strutture operative che lo costituiscono e che insieme possono garantire che

la protezione civile sia la colonna portante di una società resiliente ai rischi di origine naturale e antropica.

È opportuno sottolineare, anche in questa sede, che la protezione civile è una delle eccellenze che contraddistinguono l'Italia all'estero e che per mantenere questa posizione di primato, è indispensabile mantenere le professionalità e le specificità delle varie strutture operative e coltivare le collaborazioni con centri funzionali e centri di competenza in grado di assicurare prodotti innovativi e all'avanguardia dal punto di vista tecnico e scientifico.

È ormai improcrastinabile una riforma organica che si proponga di ripristinare la certezza del diritto, anche al fine di sollecitare il rapido adeguamento di molti territori italiani rispetto alla predisposizione di piani per la prevenzione e per la gestione delle emergenze, al fine di garantire a tutti i cittadini delle differenti regioni la stessa risposta per la ricostruzione e l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita. È, altresì, importante garantire che tutti gli enti locali abbiano buoni piani di emergenza regolarmente aggiornati e resi pubblici agli amministratori e alla popolazione, attivando manovre opportune che diffondano la conoscenza della cultura del rischio.

L'obiettivo ambizioso di questa proposta di legge delega, in nome della trasparenza e della semplificazione, è quello di avviare azioni legislative tali da garantire in maniera chiara e univoca procedure e attribuzione di ruoli e di funzioni tra i diversi livelli di governo, stabilendo le componenti e le strutture operative che compongono il Servizio nazionale. L'affidamento delle funzioni di coordinamento del Servizio nazionale, a livello centrale, al Presidente del Consiglio dei ministri, costituisce l'architettura del sistema di protezione civile italiano. Al contempo, si esige l'adozione di una configurazione modulare per la struttura della protezione civile, improntata sul coinvolgimento e sulla responsabilizzazione dei livelli territoriali, sull'azione sinergica e sussidiaria dei livelli centrali come individuato dalla legge

n. 225 del 1992. Pertanto è necessario che la protezione civile sia una struttura organica, capillare e policentrica in grado di avere una visione unitaria e globale del ciclo delle attività di protezione civile: dalle azioni di previsione dei rischi, a quelle di mitigazione e prevenzione, agli interventi di soccorso e assistenza alle popolazioni in caso di emergenza e alle azioni volte al ritorno alle normali condizioni di vita nei territori colpiti.

È altrettanto fondamentale garantire la certezza delle risorse finanziarie. Le ultime modifiche apportate al decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 con l'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) e la misura che ha successivamente escluso tale Fondo dai vincoli di assegnazione per trimestralità, previsto dal decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014 hanno, in parte, consentito di superare le difficoltà ordinarie che hanno segnato, nel corso del 2014, le principali difficoltà operative del Servizio nazionale, dilazionando la deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri per carenze di disponibilità e comportando, in tal modo, gravi disagi e inefficienze operative. Questi risultati, unitamente alla tipizzazione delle azioni emergenziali che possono essere gestite con le relative risorse contenute nel comma 2 del citato articolo 5, vanno resi strutturali, integrando anche il tema della cosiddetta seconda fase, vale a dire l'azione volta alla messa in sicurezza dei territori all'avvio dei primi interventi per il ritorno alle normali condizioni di vita, mediante contributi per i danni subiti da cittadini e imprese. La gestione e il dimensionamento finanziario delle maxi-emergenze, al contrario, è bene restino definiti da atti di normazione primaria da adottare caso per caso. L'integrazione del FEN con altri fondi, come, ad esempio, il Fondo regionale di protezione civile (istituito nel 2001, ma rimasto privo di finanziamento dal 2010) destinato agli interventi in caso di eventi calamitosi di rilievo

locale o regionale potrebbe assicurare un'azione più efficace e maggiormente coerente con il principio di economicità.

La proposta di legge è composta da un articolo unico.

Al comma 1 si prevede la delega al Governo perché, in seguito a una ricognizione delle norme vigenti, con un decreto legislativo, rediga un testo unico che tenga conto non solo della normativa vigente, ma che garantisca la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi, fermi restando il principio di sussidiarietà e le competenze condivise dai vari organi di governo, disponendo così di un codice settoriale.

Viene poi indicata nelle sua essenza fondamentale l'attività del Servizio nazionale, tramite appositi principi e i criteri direttivi, fondati innanzitutto sul principio del policentrismo, che consenta una definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità degli operatori del settore, garantendo altresì la partecipazione volontaria dei cittadini alla missione e alla diffusione massima tra la popolazione delle informazioni riguardanti la cultura del rischio. L'azione di prevenzione capillare diviene centrale con la previsione di un programma nazionale di revisione e di valutazione dei piani comunali di emergenza, nonché mediante la standardizzazione delle comunicazioni per facilitare la più efficace circolazione delle informazioni nonché tutta una serie di principi funzionali al ripristino celere delle condizioni di normalità per popolazioni e territori.

Il comma 2 indica dei criteri direttivi per limitare ai soli casi effettivamente utili e necessari l'intervento del servizio nazionale. Esso quindi non deve intervenire in caso di avvenimenti pubblici programmati, che devono sottostare alla legislazione ordinaria. Per gli interventi necessari sono predisposte apposite norme che consentano il finanziamento dell'attività del Servizio nazionale, il cui ambito di intervento,

come detto, viene ridotto ai soli casi di effettiva necessità e urgenza.

Il comma 3 indica una serie di sinergie da sviluppare con le istituzioni in grado di cooperare con il Servizio nazionale al fine del raggiungimento dello scopo.

Il comma 4 individua la necessità di predisporre parametri di valutazione oggettiva, scientifica, per poter determinare l'effettiva esistenza di un'emergenza e di valutarne il livello di gravità. Nel pieno rispetto dell'articolo 3 della Costituzione si propone, in tutti i casi di emergenza, di erogare una dotazione immediata, minima e uniforme, di aiuti economici alle popolazioni colpite dall'evento, nonché la sospensione di tasse, tributi e pagamenti, prevedendo un piano di rientro che consenta alle popolazioni colpite di non essere vittime di vessazioni dovute a un'applicazione burocratica delle norme. Per non gravare sui creditori incolpevoli si prevede un fondo di compensazione, finanziato e garantito dalla società cassa depositi e prestiti Spa. Esso garantirà i mancati introiti dell'amministrazione pubblica, o di soggetti privati. Di particolare rilievo economico ed etico è la proposta di istituire una « filiera dei soccorsi e dell'emergenza a chilometro zero » in modo che le aree e le popolazioni colpite siano protagoniste attive dell'attività tendente al ripristino della normalità, accelerandone i tempi.

Il comma 5 propone una semplificazione normativa e l'attuazione dello Stato costituzionale di diritto, considerando esplicitamente fonti del diritto la giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle giurisdizioni superiori.

Il comma 6 stabilisce che il decreto legislativo definisca i criteri da seguire al fine di adottare le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione.

Il comma 7 stabilisce le modalità per l'adozione del decreto legislativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, previa attività di ricognizione delle norme vigenti in materia, verificando il rispetto dei principi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia spettanti alle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dal vigente assetto costituzionale, per il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa stessa, al fine di provvedere al riordino e all'integrazione delle disposizioni normative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile, con la redazione di un testo unico, anche adottando misure di semplificazione volte alla riduzione degli adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme costituzionali e in base ai principi di leale collaborazione, necessario a garantire l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni fra i diversi livelli di governo, e di sussidiarietà nell'ambito dell'unitarietà dell'ordinamento, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dell'attività di protezione civile come insieme delle attività realizzate per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità, comprendendovi:

1) attività di previsione, prevenzione, contrasto e mitigazione dei rischi naturali;

2) soccorso delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di origine naturale o umana, gestione delle emergenze

nonché ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento delle stesse, alla mitigazione del rischio;

3) attività inerenti all'attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite;

b) costituzione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Tale sistema complesso svolge le funzioni ad esso assegnate dall'ordinamento mediante le proprie componenti, costituite dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome e dai comuni. È garantita la possibilità di definire livelli di coordinamento intercomunali intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale operanti a scala di area vasta, di comunità montane o di unioni di comuni. Allo svolgimento delle funzioni possono concorrere gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione, anche privata. Le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile sono costituite dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia, dal Corpo forestale dello Stato, dalla Croce Rossa italiana, dalla comunità scientifica, dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, dalle organizzazioni di volontariato e dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico;

c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;

d) definizione univoca dei ruoli e delle responsabilità delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra di esse; definizione univoca dei ruoli, dei rapporti e delle responsabilità intercorrenti tra gli operatori del Servizio nazionale della protezione civile; individuazione e rimozione di eventuali lacune normative determinatesi e previsione di procedure per la risoluzione degli eventuali conflitti di competenza o di attribuzione tra le componenti del Servizio nazionale, fermi restando l'attuale impianto policentrico del sistema nazionale e l'applicazione dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, individuando al contempo opportuni meccanismi atti a prevenire casi di inefficienza, inefficacia o intempestività nell'intervento, a prevenire situazioni di stallo nella catena di comando che stabilisce le decisioni e le conseguenti azioni necessarie da intraprendere nei casi indicati alla lettera a);

e) partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, individuando idonee misure volte alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore, nonché alla formazione e al periodico aggiornamento dei loro componenti;

f) diffusione della cultura della prevenzione del rischio nella popolazione predisponendo adeguate campagne di comunicazione istituzionale mediante la diffusione di annunci televisivi e radiofonici e di schede informative;

g) promozione e partecipazione attiva alla diffusione di un'adeguata cultura della prevenzione del rischio in tutte le fasce della popolazione, con il coinvolgimento dei volontari della protezione civile, degli ordini professionali, dei centri di competenza, delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni, anche attraverso esercitazioni e specifici programmi per l'apprendimento dei comportamenti idonei da tenere in caso di allerta per i rischi eventuali cui la popolazione è esposta;

h) omologazione e uniformazione, su base nazionale, di criteri, terminologia e codici convenzionali adottati dai diversi soggetti del Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le situazioni di emergenza, al fine di garantire un quadro obiettivo, chiaro, coerente e univoco in tutto il territorio nazionale, permettendo una migliore integrazione tra i sistemi di protezione civile delle diverse regioni;

i) regolamentazione delle fonti e dei mezzi ufficiali di informazione garantendo la tempestiva pubblicità dei dati e promuovendo processi educativi finalizzati a permettere la corretta lettura e interpretazione da parte del pubblico;

l) svolgimento di attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica;

m) istituzione di un programma nazionale di revisione e di valutazione dei piani comunali di emergenza in cui:

1) siano incentivati la redazione di nuovi piani di emergenza o l'aggiornamento di piani esistenti, ricorrendo anche a convenzioni con gli ordini professionali o a programmi di collaborazione che prevedano il coinvolgimento a titolo gratuito di personale specializzato appartenente alle amministrazioni pubbliche;

2) il dipartimento della protezione civile e le agenzie regionali di protezione civile procedano, anche tramite i propri centri di competenza, a una revisione periodica a campione dei piani di emergenza comunali finalizzata a verificare che tali piani esistano effettivamente, che siano adeguatamente diffusi e conosciuti presso la popolazione e gli amministratori locali e che contengano gli elementi essenziali quali l'indicazione dei possibili scenari di rischio, delle aree interessate, delle aree sicure, dei comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell'emergenza e delle

modalità con cui il sistema di protezione civile opererà in caso di evento;

3) si prevedano, per i comuni inadempienti, misure sanzionatorie che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

n) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza nonché al regime derogatorio alla normativa vigente, fatta salva l'applicazione delle norme di diritto dell'Unione europea e delle norme che disciplinano la responsabilità penale, amministrativa e contabile, per assicurare l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso, comunque prevedendo adeguate procedure di controllo successivo e garantendo la massima trasparenza;

o) disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni che regolino il subentro degli organi di gestione ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti nella gestione commissariale, negli eventuali giudizi pendenti e nella funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato di emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti;

p) disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui alla lettera *a)*, consistenti negli interventi, strutturali e non strutturali, di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di mitigazione del rischio che ha determinato lo stato di emergenza e

delle misure per favorire il superamento dello stesso nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ottenuti a seguito della stipulazione di contratti di assicurazione su base volontaria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dal vigente assetto costituzionale e ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e del principio di sussidiarietà, è adottato nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) chiara delimitazione delle tipologie di evento e dei rischi la cui competenza è attribuita al Servizio nazionale di protezione civile, includendo i soli eventi, naturali o connessi con le attività dell'uomo, i cui impatti nella società non siano programmabili. È escluso l'intervento del Servizio nazionale di protezione civile nel caso in cui lo svolgimento di un evento che possa incontrare elementi di criticità organizzativa sia stato programmato in tempo utile. È pertanto escluso l'intervento in caso di attività non calamitose quali attività istituzionali, incontri, manifestazioni religiose o sportive, esposizioni e eventi analoghi disciplinati dalla legislazione ordinaria. In tali casi la partecipazione del Sistema di protezione civile è limitata alla sola fase di programmazione;

b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina previsti dal comma 1, al fine di dare al testo unico di cui al medesimo comma la veste formale e sostanziale di un codice di settore, assicurando il coordinamento normativo e la coerenza terminologica tra le disposizioni adottate e l'ordinamento vigente;

c) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già comprese nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre che negli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito della materia oggetto della presente legge, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

d) introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase emergenziale e *post-emergenziale*, garantendo la piena trasparenza e tracciabilità dei processi decisionali e dei flussi di denaro;

e) individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi potenziali e da quelli verificatisi nel recente passato, commisurati alle loro intensità ed estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati;

f) predisposizione di adeguate coperture finanziarie, anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali che necessitano di investimenti per adeguarsi al riassetto normativo del sistema di protezione civile previsto dal comma 1.

3. Al fine di garantire il mantenimento di un livello di eccellenza in campo internazionale e di disporre costantemente di strumenti operativi tecnologicamente e scientificamente all'avanguardia, il decreto legislativo di cui al comma 1 promuove attività di ricerca scientifica sviluppo tecnologico e trasferimento di conoscenze e competenze e stabilisce che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) possa finanziare o partecipare a progetti di ricerca applicata inerenti alla mitigazione dei rischi;

b) possa stipulare apposite convenzioni con i centri di competenza, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2013. L'individuazione delle attività oggetto delle convenzioni avviene in seguito alla definizione di una specifica necessità operativa da parte del Dipartimento della protezione civile e della formulazione di offerte economiche da parte dei soggetti interessati; l'individuazione del soggetto che ha presentato l'offerta migliore avviene a seguito di gara o procedimento di evidenza pubblica. Le attività possono essere inquadrare in programmi quadro pluriennali, rimodulabili annualmente. In ogni caso le convenzioni pluriennali non possono avere durata iniziale superiore a tre anni;

c) collabora con gli ordini professionali partecipando all'aggiornamento e alla formazione dei professionisti in materia di protezione civile;

d) collabora con le università, partecipando alla formazione degli studenti in materia di protezione civile mediante la tenuta di corsi e seminari;

e) promuove la partecipazione degli enti locali come utilizzatori finali nei programmi sviluppati nei centri di competenza, attivando specifici meccanismi premiali nelle procedure di finanziamento delle convenzioni.

4. Relativamente allo stato di emergenza e alla disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce in particolare:

a) le prestazioni che il Servizio nazionale della protezione civile, a tutti i suoi livelli e con tutte le sue componenti, deve garantire alla cittadinanza in caso di emergenza in ambito comunale, regionale o nazionale;

b) criteri improntati su elementi oggettivi, preferibilmente quantitativi, al fine di stabilire in modo efficiente ed efficace i casi in cui si debba riconoscere lo stato di emergenza nazionale;

c) al fine di agevolare il ritorno alle condizioni di vita precedenti l'emergenza e di minimizzare gli effetti negativi sul tessuto produttivo e commerciale, una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici da destinare ad attività produttive e a cittadini colpiti direttamente da eventi calamitosi, da erogare automaticamente nei casi in cui viene è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, comprendente:

1) la sospensione, per un periodo congruo, di tasse, tributi, mutui e finanziamenti;

2) successivamente al periodo di sospensione, un piano di rateizzazione per il rientro dalla posizione debitoria;

3) un fondo di compensazione, finanziato e garantito dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, per coprire i mancati introiti dell'amministrazione pubblica o di soggetti privati, dovuti alle misure di cui ai numeri 1) e 2);

d) le norme che disciplinano il recupero, la rimozione e lo smaltimento di materiali di origine naturale danneggiati o trasferiti durante gli eventi calamitosi, con particolare riferimento ai sedimenti fluviali, ai corpi di frana e agli alberi abbattuti o resi pericolanti a causa di eventi atmosferici eccezionali, al fine di consentire il ritorno alla normalità in tempi brevi una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici;

e) il regime derogatorio alla normativa vigente in materia di forniture di materiali e di servizi, in modo che, garantendo la massima trasparenza e ricorrendo anche ad appositi albi di fornitori provvisti di tariffari, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza in seguito a eventi calamitosi, sia possibile ricorrere in tempi rapidi a una filiera dei soccorsi

e dell'emergenza a chilometro zero in cui i generi di prima necessità, i servizi e i materiali acquistati e i soggetti che li forniscono provengano prioritariamente dalle stesse aree colpite dalla calamità.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto, della disposizione dell'Unione europea o della giurisprudenza dell'Unione europea o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il riferimento alla normativa previgente, o, in alternativa o in aggiunta, redazione di una tabella di raffronto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;

d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale delle giurisdizioni superiori e della Corte di giustizia dell'Unione europea;

e) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie ivi indicati, definisce altresì i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, le necessarie ini-

ziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri impartite ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, individuando altresì gli ambiti nei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa e regolamentare.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 1 istituisce il 112 come numero unico di emergenza su tutto il territorio nazionale e costituisce una centrale unica anche con funzioni e tecnici di protezione civile.

8. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale, a tale fine, del supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con i Ministri interessati nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dei pareri vincolanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi inutilmente i termini di cui al presente comma, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

€ 1,00



17PDL0030050